

**Deliberazione n. 12 del 17/01/2011.**

*LR n. 16/1990 - LR n. 2/2005 - D. Lgs n. 226/2005 capo III - Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato regioni del 29.4.2010 ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il documento di cui all'Allegato A della presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale concernente i criteri e le modalità per il conseguimento, entro il 18° anno di età, di una qualifica triennale, di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, mediante percorsi di formazione professionale, da parte di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere;
- di approvare l'allegato B della presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale contenente la Tavola di raccordo tra il Repertorio regionale delle qualifiche di formazione professionale biennale e le qualifiche triennali dell'Accordo Stato Regioni del 29.04.2010;
- di autorizzare le Amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di formazione professionale, ad attivare percorsi professionali di durata biennale, anche con risorse ricadenti nel POR FSE 2007/2013, destinati ai soggetti individuati nell'allegato A, che abbiano saperi e conoscenze di base certificate negli Assi culturali di cui al DPR n. 139 del 22.08.2007 secondo le modalità indicate nel sopra citato allegato A;
- di stabilire che i percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di Operatore del Benessere per Estetista e Acconciatore devono rispettare gli standard fissati dalle disposizioni nazionali o regionali;
- di stabilire altresì che per i corsi di formazione per Operatori socio sanitari disciplinati dalla DGR n. 666/2008, e finanziati con risorse pubbliche, deve applicarsi la decurtazione dello 0,5% del finanziamento concesso per ogni soggetto che non accede alla qualifica per il mancato raggiungimento del livello minimo di ore di frequenza.